Pubblicato il 29/11/2021

N. 12273/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07195/2021 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7195 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

OMISSIS , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Lorenzini, Monica Scongiaforno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del verbale del 14/05/2021, prot. n.380933/2-11 (consegnato per la notifica in pari data al ricorrente), del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con il quale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici nominata per il concorso indetto con decreto NR 164/1-7-20-2019CC05-10-
2020 del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri per il reclutamento di

3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale e pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020, valutate le risultanze degli accertamenti pscocofisici alle quali il ricorrente è stato sottoposto ritenendo presentare lo stesso "

OMISSIS

" lo ha giudicato inidoneo

allo svolgimento dei successivi accertamenti attitudinali relativi al predetto concorso e, per l'effetto, ne ha disposto l' esclusione del concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso;

b) del verbale del 13.05.2021 –Cip CNSR: 709173- (doc. 2) del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento Ufficio Sanitario- Sezione Visite Speciali- di visita psichiatrica dell'aspirante con il quale il medico specialista scrive "

OMISSIS

".

c) della valutazione afferente alla copia disegni figura umana OMISSIS n. 1 M/20 e n. 2 F/35;

d) della valutazione afferente alla copia profilo grafico del questionario MMPI-2 somministrato a OMISSIS il 13/05/2021;

e) della griglia MMPI-2 delle risposte date;

E di ogni di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo.

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinandone l'inserimento nella graduatoria definitiva del concorso e la contestuale ammissione in qualità di allievo carabiniere alla frequenza del corso di formazione od, in subordine, e sempre a tal fine, ordinando alle stesse Amministrazioni di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti psichici per il ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS *il 22/10/2021:*

Annullamento previa sospensione cautelare del decreto del comandane generale dell'arma dei carabinieri prot. n. 164/13-2-2019 del 24 luglio 2021 di approvazione degli atti procedimentali, del verbale n. 98 del 7 luglio 2021 della Commissione esaminatrice dallo stesso richiamato e, nei limiti di interesse, dell'allegata graduatoria di merito finale esitata con riferimento al concorso per Allievi Carabinieri in ferma quadriennale riservati, ai sensi degli artt. 706 e 707 D. Lgs. n. 66/2010, ai giovani di età inferiore ai 26 anni e di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso e pubblicata (cd graduatoria "Lettera B" - doc 15 - proseguendo nella numerazione) e di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso ed esecutivo, con particolare riferimento, in ipotesi, agli intervenuti atti di accertamento attitudinale e di valutazione dei titoli di merito

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.Considerato che la relazione medica, depositata in data 11.11.2021 in adempimento all'O.C.I. di questa Sezione n. 9747 del 13.9.2021, ha accertato che il ricorrente è idoneo a proseguire l'iter concorsuale;

2.Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa;

Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria "*de qua*";

Ritenuto di poter autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di *Internet* del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale

sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

3. Considerato che il ricorrente ha chiesto di poter essere sottoposto alle prove selettive non ancora espletate già con il ricorso principale;

Ritenuto di poter accogliere la precitata istanza, disponendo che la P.A. dovrà sottoporre il ricorrente alle prove selettive non ancora espletate e che dovrà altresì provvedere a tutti i successivi adempimenti, con onere di depositare in giudizio una nota, con cui si attesti l'esito nonché il punteggio attribuito in relazione a tutte le prove del concorso espletate ed il punteggio complessivamente spettante al candidato;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina alla parte ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei sensi di cui in parte motiva, disponendo, contestualmente, che la P.A. ammetta il ricorrente a sostenere le prove selettive non ancora espletate.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 7 febbraio 2022.

Onera parte ricorrente della notifica della presente Ordinanza alla P.A. anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.